

LAVORO MINORILE

La presente per informarvi riguardo alla disciplina legale che regola il lavoro dei minorenni, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia. La legge italiana stabilisce specifiche restrizioni per tutelare la salute fisica e psicologica dei minori, al fine di non compromettere il loro processo di maturazione.

1. Normativa di riferimento

La legge n. 977/1967 e le modifiche introdotte dalla legge 296/2006 disciplinano il lavoro minorile. Inoltre, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2000, ha precisato che le disposizioni si applicano anche ai contratti di apprendistato, formazione e lavoro e contratti a domicilio.

2. Classificazione dei minori

La legge distingue due categorie di minori:

- **"Bambino"**: minori che non hanno compiuto 15 anni o sono soggetti all'obbligo scolastico.
- **"Adolescente"**: minori tra i 16 e i 18 anni, non più soggetti all'obbligo scolastico.

3. Età minima per lavorare

L'età minima per l'ammissione al lavoro è di 16 anni, purché l'obbligo scolastico sia stato adempiuto per almeno 10 anni. Inoltre, il minore deve aver completato un ciclo di studi che consenta il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata triennale.

4. Obblighi per i datori di lavoro

Prima di assumere un minore, il datore di lavoro deve:

- Effettuare una visita medica con certificato di idoneità alla mansione.
- Realizzare una **valutazione dei rischi** specifici, considerando lo sviluppo incompleto, la mancanza di esperienza e consapevolezza del minore riguardo ai rischi lavorativi, l'ambiente e le attrezzature di lavoro, nonché l'esposizione ad agenti fisici, biologici e chimici.
- Assicurarsi che il minore riceva una **formazione adeguata** sui rischi e le mansioni da svolgere.
- Ottenere l'autorizzazione scritta del genitore, che dovrà firmare il contratto di lavoro.

5. Limiti di lavoro per i minori

I minori non possono:

- Superare le **40 ore settimanali**.
- Lavorare **di notte**, con intervallo tra le 22:00 e le 06:00 (o 23:00 e 07:00).
- Svolgere lavoro **a turni**.
- Eseguire lavori **pericolosi**, che possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore, in particolare quelli che comportano l'esposizione a:
 - Agenti fisici
 - Agenti biologici
 - Agenti chimici
 - Lavori pesanti e pericolosi.

6. Sanzioni per inadempimenti

Il datore di lavoro che non rispetta le normative previste dalla legge n. 977/1967 rischia sanzioni **amministrative e penali**, come stabilito dall'articolo 26 della stessa legge e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 86/2000.